



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GRIPPO

Seduta del 29/04/2021

FATTO

Parte ricorrente afferma che: in data 9/08/2013 ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo 48 rate sulle 120 complessive; in sede di riscontro al reclamo l'intermediario non ha prodotto la copia del fascicolo informativo sottoscritto, attestante la volontà del cliente di aderire ad un particolare sistema di ristoro degli oneri assicurativi e per tale motivo la restituzione delle spese assicurative deve essere effettuata secondo il criterio pro rata *temporis*; la restituzione degli interessi non maturati deve avvenire secondo il criterio pro rata, come specificato dal formulario contrattuale che prevede testualmente: *"il Cliente avrà diritto al rimborso della quota interessi e di oneri non ancora maturati ... tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue"*; con il reclamo, ha chiesto la restituzione, in relazione agli interessi, oneri e costi contrattuali pagati anticipatamente, della relativa quota non maturata.

Parte ricorrente – esperita senza successo la fase del reclamo – chiede il rimborso della somma di € 4.546,16, oltre interessi legali e spese.

L'intermediario, con le controdeduzioni, precisa che: preliminarmente la c.d. sentenza *"Lexitor"* non è applicabile alla vicenda in discussione; il modulo del contratto, infatti, è stato costantemente riconosciuto dall'ABF come conforme alla legge, con riconoscimento del carattere *up front* delle commissioni di istruttoria e delle provvigioni all'intermediario del credito; i rimborsi effettuati in sede di estinzione anticipata sono corretti, non residuando altre somme suscettibili di restituzione; la richiesta di restituzione degli interessi sulla base del metodo pro rata *temporis* è infondata, in quanto è stato concordato un piano di



ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente, come risulta dal Modulo SECCI ricevuto e sottoscritto da parte ricorrente; in merito agli oneri assicurativi, le Compagnie di Assicurazione hanno già provveduto al rimborso di quanto dovuto a parte ricorrente per l'importo complessivo di € 880,31, in base a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, ex ante portate a conoscenza del cliente e da questi regolarmente accettate nell'ambito dell'adesione alle predette polizze; non sono rimborsabili le spese di assistenza tecnica in sede ABF.

Parte ricorrente, in sede di repliche, conferma la ricezione dell'importo di € 175,77, quale rimborso degli oneri assicurativi e successivo al reclamo.

DIRITTO

Il Collegio fa presente che, in tema di rimborso degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, nella decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente e condivisibile principio di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front” ed ancora “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

Il Collegio, quindi, richiamato il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni, degli oneri e costi finanziari e degli oneri assicurativi non goduti, applicando ai costi *recurring* il criterio pro rata *temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi up front il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/19, reputa che, respinte le eccezioni dell'intermediario e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, la somma dovuta al ricorrente è pari ad € 2.464,06, come risulta dalla seguente tabella:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 29.135,64	Tasso di interesse annuale	5,90%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	322,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/10/2013	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,92%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Provvigioni all'intermediario				3.806,04	Upfront	38,92%	1.481,30		1.481,30
Commissioni per il perfezionamento				714,84	Upfront	38,92%	278,21		278,21
premio assicurazione vita				1.814,53	Criterio contrattuale	***	880,31	175,77	704,54
Totale				6.335,41					2.464,06

Per quanto concerne gli oneri assicurativi, il Collegio rileva che l'intermediario ha dichiarato, ma non provato l'avvenuto rimborso di € 880,31, mentre il ricorrente ha confermato un minor rimborso di € 175,77, inserito nella tabella.

Il Collegio, poi, in merito all'applicabilità del criterio del pro rata *temporis* alla restituzione degli interessi, rileva che nel caso di specie risulta prodotto dall'intermediario il piano di ammortamento del prestito che evidenzia gli interessi, non sottoscritto dalla ricorrente, ed



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

un prospetto di liquidazione, sottoscritto “*per accettazione*”, che indica solo la quota capitale residuo (e non anche la quota interessi) dovuta dopo ciascuna rata di rimborso; per l’ambiguità della clausola si ritiene pertanto corretto applicare il criterio pro rata *temporis* anche per la restituzione della quota interessi ai sensi dell’art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell’art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005, secondo cui, in caso di dubbio sull’interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore (in senso conforme cfr. Collegio di Milano, decisione n. 16230/2020 -nel caso in questione, risultava prodotto in atti solo il piano di ammortamento non sottoscritto dal cliente- e Collegio di Milano decisioni nn. 23481 del 22.12.2020 e 3820 del 16.2.2021, in cui risultavano prodotti in atti, come nel presente procedimento, il piano di ammortamento non sottoscritto dal cliente e il prospetto di liquidazione sottoscritto).

Ciò premesso il Collegio reputa che, respinte le eccezioni dell’intermediario e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, la somma dovuta al ricorrente, a titolo di rimborso quota interessi, è pari ad € 2.003,23, come risulta dalla seguente tabella:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 29.135,64	Tasso di interesse annuale	5,90%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	322,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/10/2013	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,92%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Interessi				9.504,36	Recurring	60,00%	5.702,62	3.699,39	2.003,23
Totale				9.504,36					2.003,23

L’importo complessivamente dovuto, a titolo di interessi e altri costi, è pari a € 4.467,29; il Collegio precisa che dal 1° ottobre 2020, con l’entrata in vigore delle modifiche alle Disposizioni ABF, gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5) e pertanto la somma totale dovuta al ricorrente è pari ad € 4.467,00.

Il Collegio, infine, accoglie la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento degli interessi legali dalla data del reclamo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 4.467,00, al netto di quanto eventualmente già versato, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA